

COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 106/04/2011

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 11.11.2009, interrotto in data 10.12.2010 per l'intervenuto decesso del ricorrente Ma. St. e riassunto in data 18.2.2011 dalle coeredi Mi. An. Ma. e Ma. En., gli stessi si opponevano al silenzio rifiuto tenuto dall'Agenzia delle Entrate ufficio di Gallarate in ordine all'istanza di rimborso 24.4.2009: precisava il ricorrente che con atto 28.6.1994 aveva ricevuto, in donazione, unitamente al cognato, la proprietà indivisa di un terreno da parte del coniuge, della cognata e della suocera, atto a seguito del quale avevano versato £ 23.152.000 di imposte; che, in seguito, il 19.9.1994 aveva venduto, con il cognato, l'intera proprietà ma l'Agenzia delle Entrate di Gallarate aveva notificato alla moglie, alla cognata e alla suocera avvisi di accertamento per interposizione fittizia di cui all'art.37,c 3 DPR 917/86 (rectius: DPR 600/73); che avverso tali accertamenti erano stati proposti ricorsi che, accolti in primo grado, erano respinti in secondo grado con sentenza divenuta definitiva in data 25.12.2007; che in data 27.4.2009 aveva pertanto inoltrato istanza di rimborso di £ 5.957,50, il 50% di quanto pagato per imposte di donazione ex art.37 cit. c 4, ma che l'Agenzia non aveva risposto per cui si era reso necessario proporre ricorso; sottolineava che il rimborso era dovuto in quanto l'accertamento nei confronti delle interposte era divenuto definitivo, essendo stato respinto in via definitiva anche il ricorso avverso la cartella di pagamento - impugnata peraltro solo per vizi propri - e che, a seguito di rateazione concessa dall'Agenzia della riscossione, a tutto il mese di aprile 2011, erano state pagate n.23 rate per un totale di € 20.945,36 (su un totale di € 26.566,31) relative alle imposte sull'atto di compravendita imputato alle interponenti; pertanto essendo quanto percepito superiore alla cifra da rimborsare, chiedeva il rimborso di € 5.957,31.

Si costituiva l'ufficio in data 8.1.2010 precisando di aver negato il rimborso perché non risultava pagato alcunché a fronte degli avvisi di accertamento e che, anzi, la signora Mi. aveva impugnato la cartella esattoriale e la sentenza della CTP di Varese e che l'appello risultava pendente avanti la CTR di Milano con RGA n.7026/09 Chiedeva il rigetto del ricorso.

OSSERVA

Il ricorso merita accoglimento.

A parere di questa Commissione, le legittime osservazioni avanzate dall'Agenzia di Gallarate in data 8.1.2010 risultano ora superate dalla produzione documentale inoltrata a questa Commissione con la memoria illustrativa depositata il 3 maggio 2011: risulta pertanto che sono passati in giudicato, rendendo definitivi gli accertamenti, tutti i ricorsi proposti dalle interponenti (ricorso era stato proposto anche dalla mamma della signora Mi. An. Ma., deceduta nelle more del giudizio) , compresi quelli intentati avverso le cartelle esattoriali per vizi propri: visto il motivo dell'impugnazione, relativo alla mancanza della indicazione del responsabile del procedimento, nonché la sentenza della SC n. 118/4/2008 che ha ritenuto nulle le cartelle viziate solo a far data dal 2008, appare evidente che l'eventuale ricorso in Cassazione non avrebbe avuto che esito negativo per la ricorrente. Inoltre è ormai documentato che la signora Mi. stia pagando a rate l'intero importo dovuto a seguito degli accertamenti e che, anzi, alla data dell'11.4.2011 avesse pagato 20.566,31, in base ad un piano di rateazione concordato con Equitalia che non lascia adito a dubbi sul fatto che il debito verrà interamente pagato. In ogni caso osserva la Commissione che quanto percepito finora è sicuramente capiente rispetto alla somma da rimborsare che è di € 5.957,31. Le condizioni cui l'art.37 cit. subordina il

diritto al rimborso sono infatti che l'interposto dimostri di aver pagato imposte per redditi imputati ad altri, che l'accertamento nei confronti dell'interponente sia divenuto definitivo e che il rimborso sia - come recita l'art.37 4.c "in misura non superiore all'imposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento".(cfr. Cass. civ., Sez. V, 22/01/2010, n. 1166: "In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la disciplina dell'interposizione prevista dai commi 3 e 4 dell'art. 37 del d.P.R. n. 600 del 1973 risulta invocabile dagli interposti solo qualora provino di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente imputati ad altro contribuente, e comporta il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato soltanto dopo che l'accertamento, nei confronti dell'interponente, diventi definitivo."). Le tre condizioni risultano assolute e, pertanto, la Commissione ritiene di accogliere il ricorso, disponendo il rimborso della somma di € 5.957,31 e compensando le spese, dal momento che il rifiuto inizialmente opposto dall'Agenzia era legittimo essendosi le condizioni avverate nelle more del giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, compensa le spese.